

Acconti novembre 2019: riduzione per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019



L'articolo 58 (Quota versamenti in acconto) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), in corso di conversione in legge, ha previsto, per soggetti ISA e loro "Collegati", che la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, deve essere rimodulata in due rate di pari importo, **vale a dire entrambe del 50 per cento**, anziché 40 e 60 per cento.

Di conseguenza, già la seconda rata dell'acconto (di novembre 2019) è dovuta, in ogni caso, nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; **quando invece l'acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento.**

Stante il richiamo contenuto [nell'articolo 58 del decreto-](#)

[legge n. 124 del 2019](#) ai soggetti di cui all'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, la modifica normativa si **applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019**, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni [n. 64/E del 28 giugno 2019](#) e [n. 71/E del 1° agosto 2019](#).

Si tratta dei contribuenti che, **contestualmente**:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche **per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA**;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, si applica **anche ai contribuenti** che:

- **applicano il regime forfetario** agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- **applicano il regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con **altre tipologie di criteri forfetari**;
- **ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.**

Quanto all'**ambito oggettivo**, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall'articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019, anche:

- **all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di**

forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all'ambito soggettivo, con la citata [risoluzione n. 64/E del 2019](#);

- **alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).**

Questi i *generosi* chiarimenti diffusi dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 93 E del 12 novembre 2019](#).

[Perimetro di applicazione degli acconti al 50%. Ricalcolo per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019](#)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 93 del 12 novembre 2019](#): *«RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – Rideterminazione delle rate degli acconti d'imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50% – Ambito soggettivo – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Ambito oggettivo – IRPEF, IRES, IRAP, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, Cedolare secca, IVIE e IVAFE – Art. 58 del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Commi 3 e 4 dell'art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»*

La legislazione e la prassi richiamata dalla risoluzione:

[Il testo del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante:](#)

«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

La relazione con la_ratio_del provvedimento

Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 giugno

2019: *«ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Periodo d'imposta 2018 – Proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – Ambito applicativo – Art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. "Decreto Crescita") – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»*

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da dichiarazione

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 71 E del 1° agosto

2019: *«RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Termini e modalità di rateizzazione – Commi 3 e 4 dell'art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. "Decreto Crescita") – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»*